



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 15422-4/I/CPGT

Delibera n.49/2025

Il Consiglio nella seduta del 28.01.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1703 del 10/12/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 16/12/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 PS** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
D'ALESSIO ANTONIO	PS	CGT I FOGGIA	360	PS

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n. 7 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che il candidato **Antonio D’ALESSIO** risulta già titolare del numero massimo di applicazioni concedibili, ai sensi della Risoluzione n. 7/2015 e ss.mm.ii., e che, pertanto, non potrebbe essere ammesso alle valutazioni;

considerate, tuttavia, le preminenti esigenze di copertura dell’organico vacante, così come evidenziate dalla Corte richiedente, che consentono di ammettere, in via eccezionale, alle valutazioni il candidato sopra indicato;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **PS inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e che, pertanto, viene applicato il **dott. Antonio D’ALESSIO**;

ritenuto opportuno disporsi la decorrenza immediata dell’applicazione oggetto del presente esito in quanto, con la cessazione dell’applicazione del **PS Carlo PICUNO**, disposta con delibera n. 56 del 16/01/2024 a decorrere dal 01/02/2024, la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara** resterà priva di figure apicali;

visto l’art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l’applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, a decorrere dal 03/02/2025 per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l’interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
D’ALESSIO ANTONIO	PS	CGT I FOGGIA

Non compete l’indennità di cui all’art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l’applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.

LA PRESIDENTE
Firmatario1